



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 640 del 29/12/2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 575 del 29/12/2025

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE
– PIAZZA GARIBALDI 2 (ANGOLO VIA MAZZOLANI)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data **03/12/2025** Prot. Gen. n. **78755**, da **BALDI IVAN**, nato a Ruti (CHE) il 19/06/1965 e residente a Cervia (RA) in via Trasimeno 1, C.F. BLDVNI65H19Z133F, in qualità di legale rappresentante della ditta **EDIL TEAM CASA DI BALDI IVAN, TURCI D. E C. S.N.C.**, con sede legale a Cervia (RA) in via S. Cavina 7 P.IVA 02443400391, relativa all'occupazione di suolo pubblico in **PIAZZA GARIBALDI 2 (ANGOLO VIA MAZZOLANI), CERVIA (RA)** per l'occupazione per il posizionamento di autocarro per carico e scarico materiale;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **19/12/2025** prot. Gen. **82349**;

Visto il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare porzione di carreggiata di Piazza GARIBALDI 2 (ANGOLO VIA MAZZOLANI), CERVIA (RA), su sede stradale per una lunghezza di m 7,00 e una profondità di m 3,00, per un totale complessivo di mq 21,00, dalle ore 08:30 alle ore 17:30, dal giorno **07/01/2026** al giorno **31/03/2026**, per un totale di **giorni 84** naturali e consecutivi, e la necessità di modificare la viabilità di Piazza Garibaldi, in corrispondenza dei lavori al civ.2;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che Piazza GARIBALDI è in area ricompresa in zona “A.P.U.” “AREA PEDONALE URBANA”. Tale regolamentazione, istituita con ordinanza n. 0018/2012 e successive modifiche, ai sensi del Codice della strada, mira a “limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

per l'occupazione per il posizionamento di autocarro per carico e scarico materiale, si dovrà occupare parte della carreggiata stradale, di Piazza Garibaldi 2 (angolo Via Mazzolani) in corrispondenza del civico 2, su sede stradale per una lunghezza di m 7,00 e una profondità di m 3,00, per un totale complessivo di mq 21,00, di occupazione di suolo pubblico, dalle ore 08:30 alle ore 17:30, dal giorno **07/01/2026** al giorno **31/03/2026**, per un totale di **giorni 84** naturali e consecutivi;

in corrispondenza dell'occupazione non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;

il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

- su **PIAZZA GARIBALDI 2 (ANGOLO VIA MAZZOLANI)**, in corrispondenza dei lavori;

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale ad eccezione:

- dei mezzi addetti al cantiere;
- dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;

l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;

il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle ore 08:30 alle ore 17:30, dal giorno **07/01/2026** al giorno **31/03/2026**, per un totale di **giorni 84** naturali e consecutivi:

- su **PIAZZA GARIBALDI 2 (ANGOLO VIA MAZZOLANI)**, in corrispondenza dei lavori;

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale ad eccezione:

- dei mezzi addetti al cantiere;
- dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

- che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate